

9

Il subappalto

Viviana Capozzi (*) Domenico Chiofalo

SOMMARIO

1. La nozione di subappalto	00
2. La disciplina	00
2.1. Il subappalto nei lavori: limiti quantitativi	00
2.2. Il subappalto nei lavori: i vincoli procedurali	00
2.3. Il divieto di subappalto a cascata	00
2.4. Il pagamento diretto del subappaltatore	00
2.5. La disciplina per i subcontratti diversi dal subappalto	00
2.6. Subappalto di servizi e forniture	00

(*) L'approfondimento sui profili fiscali è a cura di Viviana Capozzi.

1. La nozione di subappalto

Nozione Il subappalto è quel contratto, derivato dall'originario contratto di appalto, mediante il quale l'appaltatore principale affida ad un soggetto terzo (c.d. subappaltatore) l'esecuzione in tutto o in parte dell'opera, e del servizio o della fornitura già oggetto del contratto di appalto, concluso a monte dall'appaltatore (c.d. contratto principale). ~~A riguardo va evidenziata la terzietà del subappalto rispetto al rapporto tra l'appaltatore ed il committente. Tuttavia, come si vedrà analizzando la disciplina del subappalto, la terzietà del subappaltatore nei rapporti con il committente subisce delle deroghe in ragione di alcune particolari disposizioni che mettono in crisi proprio la terzietà del subappaltatore rispetto al contratto principale e nei confronti del soggetto committente. Il subappaltatore rimane, in linea di principio, in posizione di terzietà rispetto al rapporto tra appaltatore e committente, salve alcune deroghe previste da specifiche disposizioni.~~

Sotto tale profilo, il contratto di subappalto costituisce una specie della più generale figura giuridica del subcontratto, idonea a ricomprendere più fattispecie specifiche (sublocazione, subfornitura, subappalto privatistico ecc.).

Nell'ambito nella disciplina codicistica è possibile distinguere diverse figure di subcontratti:

- a) in primo luogo, quella del **subappalto vero e proprio**, per tale dovendosi intendere ogni subcontratto che, indipendentemente dal relativo importo, ripeta la causa del contratto principale (così, ad esempio, nell'ambito di un appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile, costituirà subappalto il subaffidamento a terzi delle prestazioni di rimozione della pavimentazione). Come si vedrà, il ricorso all'istituto del subappalto - in ragione della sua attitudine a costituire strumento di infiltrazione malavitosa nelle attività imprenditoriali - è assistito da cautele sia di tipo procedurale che da limiti qualitativi, oggetto di puntuali indicazioni normative (v., in particolare, art. 118 del Codice);
- b) in secondo luogo, quella dei **subcontratti ontologicamente distinti dal subappalto**, ma che in presenza di determinate condizioni sono a quest'ultimi equiparati quanto alla disciplina applicabile. Rientrano in tale categoria i subcontratti - quali ad esempio la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo - in relazione ai quali ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: (i) che l'importo del subcontratto sia superiore al 2% dell'importo del contratto principale ovvero del **al** valore assoluto di 100.000,00 euro; (ii) che abbiano ad oggetto attività, ovunque espletate, che richiedono impiego di manodopera che incida per più del 50% del valore del subcontratto (v. art. 118, comma 11, del Codice). Per attività "ovunque espletate" si devono intendere le attività poste in essere nel cantiere o nei cantieri cui si riferisce l'appalto (art. 170,

- comma 5, del Regolamento). A questi subcontratti è applicabile la medesima disciplina prevista per il subappalto;
- c) diversa è la figura del **cottimo**, definita dall'art. 170, comma 6, del Regolamento, in cui oggetto del contratto è l'affidamento della sola manodopera necessaria all'esecuzione della lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione di qualificazione necessaria in relazione all'importo totale dei lavori della categoria cui si riferisce e non all'importo del contratto di subappalto, che può risultare inferiore rispetto al valore complessivo della categoria per effetto di eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore;
- d) quarta tipologia è quella dei **subcontratti diversi dalle categorie suvidenziate**, ai quali non è applicabile la disciplina in tema di subappalto (è il caso, ad esempio, del c.d. nolo a freddo).

FOCUS

Nolo a caldo e nolo a freddo

Per **nolo a caldo** si intende il contratto avente per oggetto la locazione di un mezzo d'opera, unitamente alla messa a disposizione del personale idoneo alla sua utilizzazione;

Per **nolo a freddo** si intende la mera messa a disposizione dei macchinari.

Nell'impianto giuridico del Codice, dunque, esistono quattro distinte fattispecie riconducibili alla categoria del subcontratto intesa in senso ampio. Queste sono: il subappalto, il cottimo, il subcontratto assimilato al subappalto ed il subcontratto in senso stretto. Mentre le prime tre fattispecie sono assoggettate alla medesima disciplina, il subcontratto in senso stretto è sottoposto ad una disciplina residuale.

Per converso, non sono in ogni caso riconducibili, per espressa disposizione di legge, al subappalto, a prescindere dalla loro riconduzione nell'ambito del subcontratto alcune figure giuridiche. Queste sono: a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici (art. 118, comma 12, del Codice); c) l'affidamento dei lavori da parte dei consorzi di cooperative e dei consorzi stabili ad una società consorziata. In tale ultimo caso, tuttavia, trova applicazione per il consorzio l'obbligo di comprovare, anche con riguardo alla società consorziata affidataria dei lavori, il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla legge.

In ogni caso, è previsto l'obbligo per la stazione appaltante di indicare in apposito cartello, esposto all'esterno del cantiere, i dati indicativi non solo delle imprese subappaltatrici o cottimiste ma anche delle imprese consorziate alle quali sono affidati i lavori da parte del consorzio (stabile o di cooperative).

FOCUS

L'esatta portata della nozione di subappalto

Sulla esatta qualificazione del subappalto non sono mancate, tuttavia, posizioni diverse rispetto a quanto suesposto.

La formulazione letterale dell'art. 118, comma 11, del Codice (ai sensi del quale «è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare») ha indotto taluni a ritenere che la disposizione valesse a introdurre una nuova definizione di subappalto. E cioè che potessero costituire subappalto solo i contratti con le caratteristiche indicate dalla disposizione richiamata, e non altri. Tale tesi deve oggi considerarsi superata anche alla luce del comma 8, ultimo periodo, dell'art. 118 del Codice, secondo cui «per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà».

Il che costituisce conferma del fatto che anche i contratti di importo inferiore ai limiti di cui all'art. 118, comma 11, del Codice appalti rientrano nella nozione di subappalto.

I protocolli di legalità

~~È tuttavia diffusa la prassi di scomporre una lavorazione che presenta tutte le caratteristiche del subappalto in vari subcontratti allo scopo di eludere l'obbligo della preventiva autorizzazione.~~

~~In considerazione della mancanza di strumenti normativi idonei a scongiurare il rischio che le infiltrazioni si verifichino non più attraverso i subappalti ma attraverso i subcontratti si è sempre più diffusa, nell'ultimo decennio, la prassi di sottoscrivere protocolli di legalità tra le imprese le prefetture e le stazioni appaltanti. Attraverso la sottoscrizione di tali protocolli le parti, in deroga alle disposizioni normative in materia di verifiche antimafia, estendono gli obblighi di comunicazione e di informazione, dalla legge limitati ai soli subcontratti per i quali è previsto l'obbligo dell'autorizzazione, anche a quei subcontratti che in base all'art. 118 non sarebbero sottoposti ad autorizzazione. Si tratta di una nuova forma di regolamentazione atipica, di natura pattizia, che completa ed integra l'assetto regolamentare definito dalla *lex specialis*.~~

~~In siffatto modo le stazioni appaltanti, a fronte della comunicazione di attivazione del subcontratto, da parte dell'appaltatore avviano le verifiche antimafia.~~

~~I protocolli di legalità dal contenuto più avanzato arricchiscono la disciplina prevedendo una serie di norme preordinate a non vanificare il controllo preventivo sul rischio di infiltrazione. In particolare, a fronte dell'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina antimafia anche ai subcontratti, detti protocolli prevedono l'obbligo di inserimento della clausola risolutiva espressa nel caso in cui sopraggiunga una comunicazione o un'informazione dal contenuto interdittivo e prevedono uno *stand still period*, di solito pari a 30 o 45 giorni, che sospende l'esecuzione del subcontratto in attesa dei necessari riscontri da parte delle prefetture. Tale termine di attesa ha lo scopo di consentire alle Prefetture i riscontri necessari prima che il subcontraente possa in concreto eseguire il contratto frustrando le finalità proprie della normativa antimafia che hanno senz'altro natura preventiva e non repressiva. Consentire l'esecuzione del~~

subcontratto, in attesa dei riscontri richiesti alle prefetture, significa accettare, di fatto, il rischio che il subcontraente possa essere in odore di mafia e possa percepire il dovuto compenso eludendo del tutto le finalità della normativa di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

FOCUS

I protocolli di legalità

A fronte della prassi di scomporre una lavorazione che presenta tutte le caratteristiche del subappalto in vari subcontratti allo scopo di eludere l'obbligo della preventiva autorizzazione ed al fine di scongiurare il rischio che le infiltrazioni si verifichino non più attraverso i subappalti ma attraverso i subcontratti si è diffusa, nell'ultimo decennio, la sottoscrizione di protocolli di legalità tra le imprese le prefetture e le stazioni appaltanti. Attraverso la sottoscrizione di tali protocolli, le parti, in deroga alle disposizioni normative in materia di verifiche antimafia, estendono gli obblighi di comunicazione e di informazione, dalla legge limitati ai soli subcontratti per i quali è previsto l'obbligo dell'autorizzazione, anche a quei subcontratti che in base all'art. 118 non sarebbero sottoposti ad autorizzazione. Si tratta di una nuova forma di regolamentazione atipica, di natura pattizia, che completa ed integra l'assetto regolamentare definito dalla *lex specialis*.

In siffatto modo le stazioni appaltanti, a fronte della comunicazione di attivazione del subcontratto da parte dell'appaltatore, avviano le verifiche antimafia.

I protocolli di legalità dal contenuto più avanzato arricchiscono la disciplina prevedendo una serie di norme preordinate a non vanificare il controllo preventivo sul rischio di infiltrazione. In particolare, a fronte dell'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina antimafia anche ai subcontratti, detti protocolli prevedono l'obbligo di inserimento della clausola risolutiva espressa nel caso in cui sopraggiunga una comunicazione o un'informazione dal contenuto interdittivo e prevedono uno *stand still period*, di solito pari a 30 o 45 giorni, che sospende l'esecuzione del subcontratto in attesa dei necessari riscontri da parte delle prefetture. Tale termine di attesa ha lo scopo di consentire alle Prefetture i riscontri necessari prima che il subcontraente possa in concreto eseguire il contratto frustrando le finalità proprie della normativa antimafia che hanno senz'altro natura preventiva e non repressiva. Consentire l'esecuzione del subcontratto, in attesa dei riscontri richiesti alle prefetture, significa accettare, di fatto, il rischio che il subcontraente possa essere in odore di mafia e possa percepire il dovuto compenso eludendo del tutto le finalità della normativa di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

Natura giuridica Non univoca è la natura giuridica del contratto di subappalto. Come si è detto, sul piano civilistico il subappalto è riconducibile alla figura generale del subcontratto da intendersi quale negozio derivato rispetto al contratto principale al quale è legato da un rapporto di stretta dipendenza, con la conseguenza che la sorte giuridica del contratto principale produce i suoi effetti anche sul contratto derivato (nullità, annullamento, risoluzione ecc.).

Sul piano pubblicistico, sulla base del principio di specialità, il subappalto va inquadrato quale figura contrattuale autonoma fondata sulla disciplina pubblicistica oggi dettata dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 carat-

terizzata da norme speciali, che derogano alla disciplina di diritto comune in quanto poste a tutela di interessi di rango pubblicistico. In particolare, le specificità dettate dalla normativa pubblicistica sono prevalentemente poste a tutela di esigenze di ordine pubblico l'istituto, infatti, ha trovato una sua prima regolamentazione con la Legge n. 55/1990 contenente nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione della pericolosità sociale: in quest'ottica si inquadrano l'obbligo della preventiva autorizzazione al subappalto prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto di subappalto e i limiti di importo in termini percentuali entro i quali è possibile ricorrere al subappalto. Tuttavia, altre norme di recente introduzione sono state poste in deroga alla disciplina di diritto comune: ci si riferisce alle disposizioni che consentono il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante.

2. La disciplina

La disciplina del subappalto pubblico, come detto, risente della natura pubblicistica dell'istituto e si caratterizza per alcuni profili autonomi. L'impostazione è essenzialmente comune per lavori, servizi e forniture ed è, come si vedrà, condizionata sia quanto ai limiti previsti che alle condizioni procedurali, dall'esigenza di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione malavitoso.

2.1. Il subappalto nei lavori: limiti quantitativi

A fronte della regola generale in base alla quale tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, la disciplina del Codice rimette al Regolamento la definizione della quota parte della categoria prevalente che può essere subappaltata che, in ogni caso, non può essere superiore al 30 per cento. Sul punto il Regolamento, all'art. 170, definisce il limite di subappaltabilità della categoria prevalente individuandolo nel trenta per cento dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo netto contrattuale. In pratica, l'importo netto della categoria risultante dal contratto diviene la base di riferimento per il calcolo del trenta per cento.

Il Codice prevede, inoltre, limiti alla subappaltabilità anche con riguardo agli appalti pubblici di lavori laddove nell'oggetto rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture o impianti e opere speciali e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori (v. art. 12 del d.l. n. 47 del 2014). In tali casi, infatti, il ricorso al subappalto incontra il medesimo limite di importo, pari al 30 per cento come sopra definito, previsto per l'affidabilità in subappalto della categoria prevalente. ~~Così le c.d. "SIOS", se di importo superiore al 15 per cento dell'importo totale dei lavori sono subappaltabili nei limiti del 30 per cento dell'importo netto contrattuale della categoria cui si riferiscono.~~

Uno specifico limite è poi previsto in relazione ai lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro. Per tale tipologia di lavori, infatti, le prestazioni rientranti nella categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria (art. 122, comma 7, del Codice).

In giurisprudenza si è posto il problema della legittimità di clausole contenute nel bando di gara preordinate ad ampliare il novero dei limiti alla facoltà per l'impresa esecutrice di avvalersi dell'istituto del subappalto. Su tale questione la giurisprudenza amministrativa ha individuato, in via generale, in capo alla stazione appaltante un margine di discrezionalità in ordine all'introduzione di limiti ulteriori rispetto a quelli di legge per l'ammissibilità dei subappalti. Ciò in quanto le condizioni per l'ammissibilità del subappalto, di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 non sono intese unicamente a tutelare l'interesse dell'amministrazione committente all'immutabilità dell'affidatario, ma tendono, invece, a evitare che nella fase esecutiva del contratto si pervenga, attraverso modifiche sostanziali dell'assetto di interessi scaturito dalla gara pubblica, a vanificare proprio quell'interesse pubblico che ha imposto lo svolgimento di una procedura selettiva e legittimato l'individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare le esigenze della collettività cui l'appalto è preordinato (così, puntualmente, Cons. Stato, sez. V, 23.1.12, n. 262, in www.giustizia-amministrativa.it).

Sulla base di tali argomentazioni, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha statuito come il divieto di subappalto per alcune opere (nella specie individuate dall'allora vigente art. 74, comma 4, d.P.R. n. 554/1999) non implichi affatto che le opere diverse da quelle in esso considerate non possano costituire oggetto di un divieto di subappalto imposto dalla stazione appaltante, la quale intenda con ciò garantirsi il diretto controllo, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo dell'impresa chiamata ad eseguire una parte dell'appalto, cui connette un autonomo ed importante rilievo (così, ad es., Cons. Stato, sez. V, 6.6.06 n. 3364, in www.giustizia-amministrativa.it).

Di conseguenza, la disciplina contenuta nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 va intesa nel senso che essa pone i limiti entro cui la stazione appaltante può ammettere il subappalto; e che - nondimeno - in base ai principi generali, vigenti pure per l'istituto civilistico dell'appalto (cfr. art. 1655 ss. c.c.), in linea di principio non è impedito alla stazione appaltante di porre ulteriori limiti all'utilizzo del subappalto: limiti che risultano sindacabili nel bando di gara secondo i canoni della logicità e ragionevolezza, come avviene rispetto alla fissazione dei requisiti di partecipazione (cfr. sul punto - altresì - Cons. Stato, sez. IV, 24.3.10, n. 1713, in www.giustizia-amministrativa.it).

Né una diversa ricostruzione può derivare dalle fonti comunitarie, le quali, se invero garantiscono l'effettività del principio della massima partecipazione ai procedimenti di scelta del contraente, nondimeno affidano ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti nella predisposizione dei bandi di gara a tutela del predefinito interesse pubblico all'immutabilità dell'affidatario nella misura in cui ciò sia più idoneo a soddisfare le esigenze della collettività cui l'appalto è preordinato; e, comunque un divieto specifico non può trarsi dall'art. 25 della Dir. n. 2004/18/CE laddove è genericamente previsto che lo Stato membro possa richiedere o che l'Amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che siano indicate le parti dell'appalto che si intendano subappaltare.

Se non deriva, quindi, dalle fonti comunitarie alcuna ammissibilità generalizzata del subappalto, e se permane nel nostro ordinamento la discrezionalità della stazione appaltante nel limitarla - stante il fatto che la disciplina complessivamente contenuta nell'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006 e dell'allora vigente art. 73,

D.P.R. n. 554/1999 stabiliscono il limite massimo di ammissibilità dell'appalto, ma non quello minimo che si deve ritenere nella discrezionalità della stazione appaltante. Del resto - e sempre in tale contesto - la circostanza che la clausola del bando di gara proibisca in tema di affidamento della realizzazione di opere pubbliche il subappalto per le categorie a qualificazione non obbligatoria, non rende per ciò solo tale clausola illegittima, posto che in base ad una lettura contestuale della disciplina complessivamente contenuta nell'attuale testo dell'art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 e negli allora vigenti artt. 72, 73 e 74, D.P.R. n. 554/1999 (ora, artt. 107 e 170, D.P.R. 5.10.10, n. 207), al fine di verificare se la stazione appaltante, nel vietare mediante la *lex specialis* di gara il ricorso al subappalto, si sia correttamente avvalsa - o meno - della potestà interdittiva ad essa attribuita, necessita considerare il contenuto e la complessità delle opere da realizzare (Cons. Stato, sez. IV, 15.7.13, n. 3857, in www.dirittodeiservizipubblici.it).

Né tanto meno può ritenersi compressa la facoltà della stazione appaltante di introdurre siffatto tipo di clausole in ragione dell'introduzione dell'art. 46, comma 1-bis. Il limite imposto dalla suddetta disposizione si riferisce a clausole che introducano prescrizioni a pena di esclusione e non già clausole che limitino l'autonomia contrattuale dell'impresa aggiudicataria.

2.2. Il subappalto nei lavori: i vincoli procedurali

Il tratto caratterizzante della disciplina del subappalto e del cottimo è rappresentato dall'**obbligo di preventiva autorizzazione** quale condizione giuridica di legittimazione all'esecuzione dell'oggetto del contratto di appalto.

Tale obbligo costituisce probabilmente l'elemento di differenza più marcato rispetto alla disciplina del subappalto di diritto privato.

L'autorizzazione cui si riferisce l'art. 118 del Codice è da intendersi in senso tecnico quale provvedimento di autorizzazione vale a dire quel provvedimento amministrativo la cui funzione consiste nella rimozione di un vincolo all'esercizio di un'attività negoziale in questo caso rappresentata dalla stipula del contratto di subappalto e dalla conseguente esecuzione delle prestazioni. Tale provvedimento, tuttavia, è connotato dall'esercizio di un potere vincolato da parte della stazione appaltante che deve rilasciare l'autorizzazione ove ricorrano le specifiche condizioni previste dalla legge e cioè:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38;

- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.5.65, n. 575, e successive modificazioni;
- 5) che non sussistano situazioni di controllo/collegamento *ex art.* 2359 c.c. tra l'appaltatore principale e il soggetto indicato quale affidatario del subappalto e/o del cottimo;
- 6) per i subappalti di importo superiore a 150.000,00 euro che non sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa accertati secondo le modalità di cui all'art. 91 del Codice antimafia.

In presenza di tali condizioni la stazione appaltante sarà tenuta a rilasciare l'autorizzazione.

Sotto il profilo procedimentale, il subprocedimento di autorizzazione viene attivato ad istanza di parte dall'appaltatore principale che, dopo avere indicato in sede di offerta, in relazione alle categorie di cui si compone l'opera da realizzare e per le quali ritiene di avvalersi del subappalto, deve formulare, alla stazione appaltante, apposita istanza di autorizzazione. Tale istanza deve essere corredata dai documenti utili a comprovare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

Dalla presentazione dell'istanza la stazione appaltante ha 30 giorni di tempo per verificare i requisiti richiesti quali condizioni per il rilascio del provvedimento di autorizzazione. Tale termine può essere prorogato per una volta purché vi siano ragioni oggettive.

Nella prassi tale esigenza di proroga si fonda, molto frequentemente, sulla necessità di attendere il rilascio da parte delle prefetture, o della comunicazione antimafia con la quale, in sostituzione del certificato della camera di commercio con dicitura antimafia, viene certificata l'insussistenza di misure di prevenzione irrogate in via definitiva a carico del subappaltatore ovvero dell'informazione antimafia con la quale viene riscontrata l'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti dell'impresa subappaltatrice. La proroga diviene quindi un modo ordinario dell'agire amministrativo per i subappalti di importo superiore ai 150.000,00 euro in considerazione del difetto di coordinamento sussistente tra il termine, 30 giorni, previsto dall'art. 118, comma 8 del Codice, per il rilascio dell'autorizzazione ed il termine, di 45 giorni decorrenti dalla richiesta alla prefettura per il rilascio della comunicazione o dell'informazione previsto rispettivamente dall'art. 88 e dall'art. 92 del Codice antimafia, prorogabile, per una sola volta, "quando le verifiche disposte siano di particolare complessità". In tale caso il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, e fornisce la comunicazione e/o l'informazione antimafia entro ulteriori 30 giorni. Tale difetto di coordinamento pone il problema dell'ammissibilità della sospensione dei termini procedurali, come prevista dagli artt. 2, comma 7 e 20 comma 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Sul punto si ritiene preferibile l'opinione di quella dottrina [Capuzza, 916] che, sulla base del principio di specialità, ritenga prevalenti, sulle disposizioni della Legge n. 241/1990 e s.m.i., le norme contenute nell'art. 118 del Codice con la conseguenza che il subprocedimento di autorizzazione potrà essere soltanto prorogato con esclusione di qualsivoglia sospensione dei termini del procedimento che, quindi dovrà concludersi al massimo entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione. In ogni caso il mancato rilascio del provvedimento di autorizzazione nel termine o la mancata proroga del termine con indicazioni delle motivazioni determinerà il rilascio dell'autorizzazione in virtù del silenzio assenso previsto dall'art. 118 del Codice.

Sotto tale profilo un correttivo utile per le stazioni appaltanti gravate dagli obblighi scaturenti dalle necessarie verifiche antimafia può essere quello di far inserire nelle bozze dei contratti di subappalto apposite clausole risolutive espresse che consentono l'immediata risoluzione del vincolo contrattuale ove dopo la stipula sopraggiunga, oltre i termini previsti per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, una comunicazione o informazione antimafia con effetto interdittivo. Tali clausole consentono di rendere più efficacia l'azione amministrativa, atteso che la revoca del provvedimento di autorizzazione prevista *ex lege* non opera, in via automatica, sul piano contrattuale rimesso alla libera volontà delle parti. Va in ogni caso segnalato che il menzionato difetto di coordinamento tra il termine, di trenta giorni, previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto ed il diverso termine, di quarantacinque giorni, previsto, invece, per il rilascio dell'informazione antimafia di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 159/11 noto come Codice antimafia, è stato risolto dal legislatore che con il D.Lgs. n. 153/14, ha apportato modifiche al Codice antimafia riducendo il termine per il rilascio delle informazioni antimafia da trenta a quarantacinque giorni.

L'obbligo del previo rilascio dell'autorizzazione, prevista quale condizione giuridica di legittimità del subappalto, è presidiato dalla sanzione penale prevista dall'art. 21, comma 1, della Legge n. 646/1982 e s.m.i.. In base a tale disposizione: "chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto (...)".

La norma, contenuta nella stessa legge che ha introdotto nel codice penale la nozione di organizzazione criminale di tipo mafioso aggiungendo la fattispecie dell'art. 416-bis, consente di ricavare la *ratio* dell'autorizzazione preventiva alla stipula di contratti di subappalto da intendersi quale strumento giuridico di controllo preordinato alla gestione del rischio che l'esecuzione delle opere pubbliche venga, nei fatti, realizzata da soggetti esposti ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

2.3. Il divieto di subappalto a cascata

La *ratio* sottesa all'obbligo della preventiva autorizzazione per la stipula di un contratto di subappalto consente di giustificare anche il divieto di subappalto a cascata previsto dall'art. 118, comma 9, del Codice in base al quale l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In tal modo, da un lato, si previene il rischio che l'esecuzione, in concreto, delle opere oggetto di appalto possa essere realizzata da soggetti rispetto ai quali non sono comprovati i requisiti di ordine morale previsti dalla legge, dall'altro, si evita una de-

fatigante attività di controllo ad opera delle stazioni appaltanti che sarebbe necessaria ove tale divieto non fosse previsto. E soprattutto si evita il rischio di esporre committenti, appaltatori e subappaltatori alle inevitabili pressioni da parte di organizzazioni criminali volte ad ottenere il coinvolgimento nell'esecuzione del contratto. È bene precisare, tuttavia, che se è vero che il subappaltatore non può subappaltare le opere che sono state a lui affidate in subappalto è altrettanto vero che è libero di stipulare con soggetti terzi qualsivoglia tipologia di subcontratto necessario e strumentale all'esecuzione del contratto di subappalto quali a titolo di esempio contratti di fornitura con posa in opera o contratti di nolo a caldo o a freddo etc. - deve, invece, ritenersi escluso il contratto di cottimo nel senso sopra chiarito in quanto considerato a tutti gli effetti subappalto. Tale impostazione è confermata dall'art. 170, comma 2, del Regolamento che espressamente prevede, da un lato, che il subappaltatore può stipulare con il subcontraente il contratto di fornitura con posa in opera di componenti ed apparecchiature necessari alla realizzazione di strutture, impianti e opere speciali come definiti dall'art. 107 del Regolamento. Ciò purché il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la categoria di opera da realizzare, con la conseguenza che il subcontraente non potrà in alcun modo integrare i requisiti di partecipazione.

In tali casi, tuttavia, la scelta del subcontraente da parte del subappaltatore non è totalmente libera. L'art. 118, comma 11, del Codice, infatti, consente a quest'ultimo di avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.5.65, n. 575, e successive modificazioni. È evidente che tale norma il cui ambito di applicazione è limitato al subcontraente che stipuli un contratto con un subappaltatore non può che essere estesa anche all'appaltatore principale. Anche quest'ultimo in virtù di una quanto mai necessaria interpretazione estensiva della norma potrà stipulare subcontratti con soggetti per i quali non sussistano i divieti previsti dalla citata Legge n. 575/1965 e s.m.i.

2.4. Il pagamento diretto del subappaltatore

Altro profilo pubblicistico, che differenzia il subappalto di cui all'art. 118 del Codice rispetto al contratto di subappalto previsto dalla disciplina di diritto comune, è rappresentato dalla facoltà per la stazione appaltante di prevedere nel bando di gara la possibilità di corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, l'appaltatore principale comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Nel secondo caso l'inadempimento all'obbligo per l'appaltatore principale di trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, è sanzionato con la facoltà per la stazione appaltante di sospendere il pagamento a favore degli affidatari.

In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di provvedere al pagamento del subappaltatore, con la motivazione della irregolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore stesso (e sempreché quanto oggetto di contestazione sia accertato dal direttore dei lavori), la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori (art. 170, comma 7, del Regolamento).

La situazione di crisi finanziaria che ha colpito il settore degli appalti pubblici nell'ultimo triennio ha determinato l'estensione della possibilità di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti. Il pagamento diretto, infatti, può essere disposto, per il contratto di appalto in corso, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'appaltatore principale, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti ed è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

FOCUS

La nozione di micro, piccole e medie imprese

La Commissione europea, con raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ha definito i criteri per l'individuazione della categoria delle piccole e medie imprese (PMI), specificando che:

- una **media impresa** ha un organico inferiore a 250 persone ed un fatturato non superi 50 milioni di euro ovvero un totale di bilancio annuale non superiore a 43 milioni di euro;
- una **piccola impresa** ha un organico inferiore a 50 persone ed un fatturato o un totale di bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro;
- una **micro impresa** ha un organico inferiore a 10 persone ed un fatturato o un totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro.

In ambito nazionale, tale indicazione è stata recepita dal Ministero delle attività produttive con Decreto del 18 aprile 2005.

A fini ricostruttivi della disciplina che deriva dalla modifica in esame, va ricordato che l'art. 118, al primo periodo del comma 3, prevede che nel bando di gara la stazione appaltante indichi che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, l'obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai paga-

menti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista. Il secondo periodo del comma 3 dispone che, qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Quindi, la modifica da ultimo disposta consente alla stazione appaltante di continuare a provvedere ai pagamenti, anche qualora il bando non contempa tale facoltà. La ragione della deroga consentita viene individuata, nella relazione illustrativa di accompagnamento al testo, nella circostanza che i bandi, soprattutto nelle gare meno recenti, tradizionalmente non contengono tale possibilità a causa della mancata valutazione delle problematiche che di recente hanno assunto dimensioni più rilevanti, anche a cagione del perdurare della crisi. La norma mira ad evitare rallentamenti nell'esecuzione dei contratti per la situazione di sofferenza nella quale si potrebbero venire a trovare i subcontraenti a fronte di prestazioni eseguite ma non pagate.

In questa prospettiva, la possibilità del pagamento diretto è ammessa anche nei confronti delle imprese mandanti ovvero di quelle facenti parte di una società operativa costituita a valle del raggruppamento temporaneo per l'esecuzione unitaria o parziale dei lavori (v. art. 93 del d.P.R. n. 207/10), nel caso di inadempimento della mandataria all'obbligo di corrispondere le somme corrispondenti alle prestazioni eseguite (v. art. 13, comma 10, del decreto legge n. 145 del 2013).

La norma, quindi:

- (a) esclude che, ove ricorrano le condizioni espressamente individuate, il pagamento di subappaltatori e cottimisti debba essere subordinato ad un'espressa riserva in tal senso contenuta nel bando di gara (o nella lettera di invito);
- (b) è immediatamente applicabile anche ai contratti in essere;
- (c) estende l'operatività del beneficio anche a figure diverse dal subappaltatore e cottimista [mandante di un RTI ovvero componenti di una società operativa costituita per l'esecuzione unitaria dei lavori (art. 93, d.P.R. n. 207/2010)].

Il quadro che la norma delinea appare tuttavia incompleto: sembrerebbero, infatti, escluse dal beneficio le imprese cooptate (che non possono essere considerate a stretto rigore mandanti) e i fornitori nei cui confronti (al pari del subappaltatore e del cottimista) la stazione appaltante è in facoltà di procedere al pagamento diretto del corrispettivo (v. art. 15 della legge n. 180 del 2011).

Questa asimmetria nel regime giuridico applicabile potrebbe essere, tuttavia, ragionevolmente superata da interpretazioni di tipo estensivo, volte a ricondurre nell'ambito di applicazione della previsione surriportata fattispecie, che, ancorché non espressamente indicate, debbano logicamente ritenersi comunque ricomprese nella sfera di operatività della stessa.

Prima di procedere al pagamento diretto sarà, comunque, necessario che la stazione appaltante si confronti con l'appaltatore, al fine di conoscere le eventuali ragioni impeditive al pagamento. Potrebbe verificarsi, ad

esempio, che l'appaltatore muova contestazioni, accertate dalla direzione lavori, nei confronti della buona esecuzione delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore (art. 170, d.P.R. n. 207/10).

La possibilità per il committente di procedere al pagamento diretto del subappaltatore, del cottimista e delle mandanti di un raggruppamento temporaneo nonché dei componenti le società operative è, inoltre, consentita anche nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia pendente la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla procedura (v. art. 118, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/06, introdotto dall'art. 13, comma 10, decreto n. 145/2013). In proposito, la novità si pone l'obiettivo di regolamentare i casi sempre più diffusi in cui l'appaltatore attivi la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale. In tal caso, infatti, si troverebbe in una situazione di oggettiva impossibilità a far fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori. Su tale questione il legislatore è intervenuto introducendo il comma 3-bis all'art. 118 del Codice e novellando l'art. 186-bis della nuova Legge fallimentare. A quest'ultimo proposito, anziché limitarsi ai subappaltatori e ai cottimisti, la disposizione del Codice, facendosi carico degli effetti devastanti dell'attuale crisi economica considera, oltre ai subappaltatori ed ai cottimisti anche gli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, analogamente a quanto previsto al comma 3 predetto: le mandanti nonché le società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori (sempre disciplinate dall'art. 93 del Regolamento di attuazione del Codice). In ogni caso la possibilità di procedere al pagamento può avvenire secondo le determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. In relazione alla disciplina fallimentare, si è inserito un nuovo comma 11-bis che va a integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale recata dall'art. 186-bis, prevedendo che, successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere o autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, o, in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

Delle somme liquidate e dei nominativi dei destinatari deve essere data notizia sul sito internet del committente (v. art. 118, comma 3-ter del Codice dei contratti, introdotto dall'art. 13, comma 10 del decreto).

La facoltà prevista in termini generali per il committente di procedere al pagamento diretto del subappaltatore assume una configurazione obbligatoria nel caso di subappalto delle componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica di cui all'art. 107, comma 2, del Regolamento (oggi art. 12 del d.l. n. 47 del 2014), ove di importo superiore al 15% del valore contrattuale. Per queste lavorazioni, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto (art. 37, comma 11, ultimo periodo, del Codice).

Per piccole e medie imprese, poi, la stazione appaltante è tenuta a garantire il pagamento diretto, da effettuare tramite bonifico bancario (ripor-

tando sullo stesso la motivazione del pagamento), nei vari Stati d'Avanzamento Lavori (art. 13, comma 2, lettera a), della Legge 11.11.01, n. 180).

Altra caratterizzazione pubblicistica della disciplina del subappalto è rappresentata dagli obblighi di trasparenza in base ai quali la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.

In relazione alla disciplina degli appalti, a fini di trasparenza, si è quindi imposto alla stazione appaltante (con il nuovo comma 3-ter) di pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate - con l'indicazione dei relativi beneficiari - nei casi disciplinati dai precedenti commi 3 e 3-bis (cioè appunto crisi di liquidità e concordato preventivo con continuità aziendale). Un'ennesima norma, di carattere speciale, tesa a imporre un obbligo di pubblicità che, peraltro, già dovrebbe operare in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013.

Altre norme che caratterizzano la disciplina del subappalto sono quelle che prevedono obblighi posti a tutela del subappaltatore e dei suoi dipendenti in quanto parti contrattuali considerate dal legislatore deboli perché comprese dalla maggiore forza economica che si traduce in un maggior potere contrattuale delle imprese aggiudicatrici di gare di appalto.

In quest'ambito si segnala l'obbligo a carico dell'appaltatore principale di praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento, nonché quello di corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Altro obbligo è quello sempre gravante sull'appaltatore principale di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi - nazionale e territoriale - in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Al fine di consentire il necessario controllo, l'appaltatore principale e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice.

Sempre in un'ottica di tutela del subappaltatore e dei suoi dipendenti quali parti contrattuali deboli va inquadrato il controllo della congruità del costo della manodopera. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori che, oggi, è com-

prensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

La disciplina del subappalto, come sopra ricostruita, si applica anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

Una questione interpretativa, connessa alla disciplina del subappalto, ha animato il dibattito giurisprudenziale con esiti non ancora definitivi. Tale questione riguarda la possibilità che il ricorso al subappalto rivesta, nell'ambito di una gara di appalto, la funzione di compensare i requisiti speciali mancanti in capo all'impresa concorrente. Tale funzione troverebbe copertura normativa nell'art. 37, comma 11, con specifico riguardo alle opere per le quali sono necessari i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture o impianti e opere speciali e nell'art. 109, comma 2, del Regolamento. In base al combinato disposto delle due norme il concorrente, che non sia autonomamente in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara e non ritenga di costituire apposito raggruppamento verticale o orizzontale, può dichiarare di avvalersi del subappalto sopperendo, in siffatto modo, all'originaria carenza di requisiti. Per tale via il subappalto diverrebbe un istituto per così dire ausiliario rispetto al già noto istituto dell'avvalimento. Attualmente il dibattito giurisprudenziale è polarizzato da due opposti orientamenti. Secondo un primo indirizzo il subappalto "costituisce (...) una peculiare modalità di esecuzione dell'appalto che, per poter operare, esige la previa dichiarazione all'atto della partecipazione alla gara senza condizionarne la legittima partecipazione", con la conseguenza che ciò impedisce al subappalto di poter avere una funzione compensativa dei requisiti speciali mancanti." (Cons. Stato, sez. V, 20.10.11, 3698; Tar Lazio, sez. III-bis, n. 4665/2014; Tar Lazio, sez. III-bis, sentenza 19.5.14, n. 5266, tutte in www.giustizia-amministrativa.it) salvo il caso oggetto di svariate pronunce giurisprudenziali (Cons. Stato, sez. V, 25.7.13, in www.giustizia-amministrativa.it) in cui "l'esistenza della totale copertura della categoria prevalente legittima la partecipazione alla gara, pur in carenza dei requisiti nelle categorie scorporabili, purché accompagnata dalla dichiarazione di voler subappaltare le scorporabili. In sintesi, la qualificazione mancante deve essere posseduta in relazione alla categoria prevalente dal momento che ciò tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico – finanziaria da parte dell'impresa. Quanto alla identificazione del subappaltatore ed alla verifica del possesso da parte di questi di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal bando essa attiene al solo momento dell'esecuzione (Cons. Stato, sez. V, 21.11.14, n. 5760, in www.giustizia-amministrativa.it e A.V.C.P., determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012). Secondo un opposto orientamento, invece, il subappalto può assolvere alla funzione integrativa dei requisiti di partecipazione divenendo condizione di qualificazione del concorrente. Secondo tale orientamento, tuttavia, il subappalto assumerebbe un ruolo differente. Infatti, da istituto operante nella fase di esecuzione del contratto di appalto, peraltro in via eventuale, diverrebbe elemento necessario della compagine che ha concorso alla gara, con la conseguenza che la verifica sul possesso dei requisiti dovrebbe estendersi anche all'impresa subappaltatrice che non potrà

più, quindi, essere scelta, a valle dell'esecuzione, attraverso il subprocedimento di autorizzazione al subappalto, previsto dagli artt. 118 del Codice e 170 del Regolamento, bensì, a monte, nella fase di qualificazione. In tale ipotesi il subappalto diviene elemento necessario alla qualificazione con il conseguente onere per l'impresa concorrente di produrre alla stazione appaltante la documentazione necessaria a consentire la qualificazione anche dell'impresa indicata come subappaltatrice necessaria. Secondo tale opzione ermeneutica: "la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 118 del Codice degli appalti deve essere intesa nel senso che la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto laddove il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto del subappalto, in altri termini, nelle ipotesi cui il ricorso al subappalto rappresenti per il concorrente una facoltà, ma non anche una via necessitata per la partecipazione alla gara. Viceversa, la dichiarazione *de qua* deve contenere anche l'indicazione dell'impresa subappaltatrice, nonché la dimostrazione del possesso in capo a quest'ultima dei requisiti di qualificazione, qualora il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato, autonomo possesso, da parte del singolo concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione" Cons. Stato, sez. VI, 2.5.12, n. 2508, in www.contratti-pubblici.it.

Tuttavia, tale orientamento non merita condivisione almeno sulla base dell'attuale quadro normativo.

Peraltro, la stessa giurisprudenza, in occasione di statuizioni altrettanto autorevoli ha ribadito, pur nella sussistenza di tratti comuni, l'irriducibilità dell'istituto del subappalto nell'ambito dell'avvalimento. "In materia di gare d'appalto, senza negare le differenze strutturali che intercorrono tra l'avvalimento, istituto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria e volto a consentire ad un imprenditore il possesso mediato ed indiretto dei requisiti di partecipazione ad una gara, ed il subappalto, contratto secondario o derivato, posto 'a valle' del contratto di appalto ed attinente alla sua esecuzione, devono rilevarsi numerosi profili della disciplina di cui agli artt. 37, comma 11, e 118 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) che, sotto il profilo funzionale, possono essere considerati indici di un sostanziale inserimento del subappalto tra gli strumenti idonei a garantire la maggiore concorrenza tra gli operatori economici e l'allargamento del mercato. Tra questi meritano rilievo: l'inserimento del subappalto tra gli strumenti che consentono la realizzazione di lavori ad elevato contenuto tecnologico da parte di soggetti affidatari non in grado di eseguirli nell'art. 37 cit., disciplinante i raggruppamenti temporanei; l'obbligo a carico dei concorrenti, all'atto dell'offerta, di indicare i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare, con la conseguenza, in caso di mancata indicazione, che l'autorizzazione al subappalto non potrà essere accordata; l'obbligo di deposito presso la stazione appaltante del contratto di appalto e della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata oltre alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale; l'insussistenza nei confronti del subappaltatore dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni; l'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante, previa verifica dei requisiti in capo al subappaltatore; la possibilità che la stazione appaltante stabilisca nel bando di gara di corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le sue prestazioni; l'obbligo per il subappaltatore di praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione; la responsabilità solidale dell'appaltatore degli adempimenti da parte del subappaltatore relativi agli obblighi di sicurezza" (Cons. Stato, sez. V, 26.3.12, n. 1726 Conferma della sentenza del Tar Lombardia - Brescia, sez. II, n. 1370/2009, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it). D'altra parte, l'utilizzo

del subappalto, quale strumento suppletivo proprio della fase di esecuzione dei lavori, anche per l'esecuzione di quelle categorie di lavori specialistiche a qualificazione obbligatoria è previsto dal Codice dei contratti che, all'art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 e l'art. 74, D.P.R. n. 554/1999 (ora recepito dall'art. 109, comma 2, D.P.R. n. 207/2010) dispone che, qualora nell'oggetto del contratto rientrino anche opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica - quali strutture o impianti o opere speciali e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, in quanto privi delle relative qualificazioni - possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'art. 118, comma 2, terzo periodo. Orbene, tra i limiti dettati dal citato articolo 118 non vi è l'obbligo di indicare l'impresa designata quale subappaltatrice né di esibire in sede di gara i relativi requisiti di partecipazione.

Pertanto, il subprocedimento di verifica dei requisiti di qualificazione dell'impresa subappaltatrice, anticipato alla fase di partecipazione del concorrente, oltre a non essere coerente con l'attuale quadro normativo, presenta dei connotati di rigidità tali da confliggere con il principio di libertà di organizzazione dell'impresa.

Ciò posto in via generale, è, senz'altro, condivisibile, la *ratio* che anima il recentissimo orientamento della giurisprudenza che, anticipando alla fase di partecipazione lo scrutinio dei requisiti di qualificazione anche dell'impresa subappaltatrice in relazione alle lavorazioni specialistiche a qualificazione obbligatoria, assicura la stazione appaltante in merito alla completa qualificazione del concorrente. Tuttavia, va precisato che il tema affrontato non può trovare una definitiva soluzione in via pretoria, atteso il fatto che tra l'impresa designata, futura subappaltatrice e l'impresa concorrente affidataria del subappalto non opera alcun vincolo giuridico, con la conseguenza che in qualsiasi momento precedente la sottoscrizione del contratto, la seconda potrà sostituire la prima. L'utilizzo del cd subappalto a qualificazione obbligatoria, dunque, potrà trovare riscontro certo solo ove espressamente previsto, accanto all'avvalimento o alla facoltà di costituire raggruppamenti tra imprese o consorzi, quale strumento di potenziamento della concorrenza e di apertura del mercato. Sino ad allora soluzioni pretorie saranno solo foriere di applicazioni incerte della normativa.

La verità è, dunque, che, *de iure condito* a fronte di situazioni patologiche, quali sono quelle conseguenti alla richiesta di autorizzazione per imprese subappaltatrici in realtà prive dei requisiti di qualificazione necessari, gli strumenti in possesso della stazione appaltante sono attualmente:

- provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione;
- sospensione dei lavori;
- risoluzione del contratto di appalto o recesso dal contratto nel caso in cui non venga richiesta autorizzazione al subappalto in relazione ad un'impresa idoneamente qualificata e la cui qualificazione è necessaria per la qualificazione dell'appaltatore principale.

Altre soluzioni non sembrano confortate dall'attuale assetto normativo e comunque, in base ai principi generali, dovrebbero poter essere applicate solo se previamente inserite nella *lex specialis* della gara (nel senso dell'assenza di un obbligo di indicare il nominativo del subappaltatore, v. A.N.AC, 8.1.2015, determinazione n. 1).

2.5. La disciplina per i subcontratti diversi dal subappalto

Si è detto che i subcontratti diversi dal subappalto sono sottratti alla disciplina in tema di subappalto. Per questi vi è l'obbligo a carico dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-

contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Quest'obbligo si ricollega a quello previsto dalla disciplina in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13.8.10, n. 136) che impone al contraente di verificare che anche nei subcontratti vi sia l'impegno del subcontraente a rispettare tale disciplina

Subappalto di servizi e forniture

2.6. Subappalto di servizi e forniture

Secondo l'impianto codicistico la disciplina del subappalto costruita sulla base del subappalto avente ad oggetto lavori è la medesima anche per i subappalti attivati nell'ambito di appalti di servizi e forniture.

Sotto tale profilo, dunque, valgono le considerazioni già espresse con riguardo alla nozione di subappalto ed alla natura giuridica dello stesso.

Sotto il profilo disciplinare si osserva che le prestazioni di cui si compone l'appalto, e sulla base delle quali possono essere attivati i subappalti, distinte, per gli appalti di lavori, in prevalenti e scorporabili a seconda che dette prestazioni abbiano rilevanza economica maggioritaria (categoria di opera prevalente) o meno (categoria di opera scorporabile) assumono, nel caso di appalti aventi ad oggetto servizi e forniture, la diversa nozione di prestazioni principali (se prevalenti dal punto di vista economico) e secondarie (se non prevalenti).

Tale distinzione rileva solo ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione alla gara, ma non ha alcuna ripercussione in tema di subappalto. Infatti, a differenza di quanto previsto per i lavori, nel caso di servizi e forniture il limite alla subappaltabilità si identifica con il 30% dell'importo contrattuale.

Per il resto la disciplina non presenta alcuna differenziazione.

FOCUS

IL SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO E RESPONSABILITÀ PENALE

Il profilo delle responsabilità penali derivanti dall'esecuzione di lavorazioni in subappalto non autorizzate trova specifica disciplina nella legge n. 646, 13.9.82 (art. 21, comma 1), secondo cui ove l'appaltatore senza l'autorizzazione del committente conceda, anche di fatto, in subappalto (o a cottimo) le opere appaltate è punito:

- con l'arresto da sei mesi ad un anno;
- con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera subappaltata (o del cottimo concesso) e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera oggetto del contratto d'appalto principale.

Medesima responsabilità è prevista nei confronti del subappaltatore (e dell'affidatario del cottimo), al quale, però, si applica un diverso regime sanzionatorio. In particolare, il subappaltatore (o l'affidatario del cottimo) è punito:

- con l'arresto da sei mesi ad un anno;

- con l'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera subappaltata (o del cottimo concesso).

Al regime sanzionatorio sopra illustrato si aggiunge il riconoscimento alla stazione appaltante della facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Secondo la giurisprudenza (ex multis: Cass. Pen., sez. III, 13.6.97, n. 6923) le sanzioni penali sopra illustrate sono applicabili a tutti i contratti che, ai fini autorizzatori, sono equiparabili al subappalto (ad esempio, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare - art. 118, comma 1, d.lgs. n. 163/2006).

Per ciò che concerne il momento consumativo del reato, secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza esso coincide con il concreto avvio della prestazione da parte del subappaltatore, non rilevando in tal senso la stipula del contratto, comportamento solo prodromico e non punibile a titolo di tentativo (ex multis: Cass. pen., sez. III, 25.6.96, n. 7665).

FOCUS

LE NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE

Le nuove direttive comunitarie hanno in parte confermato in parte modificato la disciplina in materia di subappalto. In primo luogo occorre osservare che quasi tutte le norme comunitarie relative a detto istituto non sono *self executing* con la conseguenza che è rimessa alla discrezionalità degli stati membri adottare disposizioni nazionali volte a recepire le norme di derivazioni comunitaria.

Fa eccezione a questa regola la norma che in ogni caso impone agli stati membri di adottare misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro (art. 18, par. 2 e art. 71, par. 1 della direttiva 2014/24/UE). Ai fini del rispetto degli obblighi sopra detti gli stati membri possono prevedere un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e contraente principale oppure introdurre sistemi di verifica a carico dei subappaltatori presidiati dalla sanzione dell'obbligo di sostituzione del subappaltatore in merito al quale la verifica ha dimostrato la sussistenza di motivi obbligatori di esclusione.

È, invece, rimesso alla discrezionalità degli stati membri il recepimento della norma, che costituisce, senz'altro, una limitazione al principio di libertà di organizzazione dell'impresa, in base alla quale gli stati membri possono imporre alle stazioni appaltanti di obbligare le imprese esecutrici di indicare, in sede di offerta, le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi nonché i subappaltatori proposti (art. 71, par. 2).

Tale opzione potrebbe consentire al legislatore italiano di intervenire sulla questione, tutt'ora aperta, del subappalto necessario di cui si è detto, integrando la disciplina del subappalto prevedendo l'obbligo per le imprese appaltatrici di individuare il nominativo delle imprese subappaltatrici.

Analogamente è lasciata libertà agli stati membri di prevedere meccanismi di pagamento diretto della stazione appaltante nei confronti del subappaltatore ove quest'ultimo ne faccia richiesta e sempre che la natura del contratto lo consenta. Tra gli strumenti operativi che consentono il pagamento in via diretta del subappaltatore

vi possono essere anche idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi ai pagamenti indebiti (art. 71, par. 3 direttiva 2014/24/UE). In ogni caso quale che sia la scelta operativa intrapresa dallo stato membro è necessario che le modalità di pagamento vengano indicate nel bando di gara. Gli stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.

Sul punto la direttiva non ha carattere innovativo rispetto all'attuale disciplina del subappalto che prevede già la possibilità del pagamento diretto dei subappaltatori. La novità, contenuta nel diritto comunitario, è rappresentata dal fatto che il pagamento diretto diverrebbe, ove gli stati membri ritengano di trasporre tale norma, un sistema ordinario di pagamento dei subappaltatori.

Un altro gruppo di norme concerne specifiche misure che attengono ad obblighi informativi a carico delle imprese appaltatrici in relazione ai subappalti attivati.

In particolare, è possibile che gli stati membri adottino norme che prevedano, solo nel caso di appalti di lavori e servizi da fornire presso l'impianto sotto la diretta supervisione dell'amministrazione aggiudicatrice, che, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e al più tardi all'inizio dell'esecuzione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice imponga al contraente principale di indicare nome, recapito e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti in tali lavori o servizi, nella misura in cui questi siano noti al momento della richiesta. Tale obbligo di comunicazione, se adottato, riguarderà anche le informazioni supplementari conseguenti a modifiche alle informazioni precedentemente trasmesse nonché le eventuali nuove informazioni per i subappaltatori coinvolti successivamente nel corso dell'esecuzione dei lavori e/o dei servizi.

L'individuazione delle specifiche tipologie di contratti di subappalto per i quali è necessario acquisire le informazioni sopra richiamate è devoluta alla discrezionalità degli stati membri che possono decidere di introdurre, nei rispettivi ordinamenti, norme che prevedano o sistemi discrezionali di individuazione della tipologia di contratti per i quali sussistono detti obblighi informativi ovvero specifici obblighi giuridici a carico delle imprese appaltatrici. Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere le misure sopra descritte vale a dire: i) pagamento diretto in favore dei subappaltatori, a norma del paragrafo 3, ii) obblighi di informazioni sui subappaltatori a norma del par. 5 o iii) un sistema di responsabilità solidale tra appaltatore principale e subappaltatore ovvero un sistema di sostituzione dei subappaltatori nel caso in cui questi ultimi incorrano in cause di esclusione obbligatoria previste dalla direttiva medesima, paragrafo 6, saranno tenuti a specificare, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, le condizioni di attuazione di tali misure. In tale contesto gli Stati membri possono limitarne l'applicabilità, ad esempio in relazione a determinati tipi di appalti, a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o operatori economici ovvero a determinati importi.

FOCUS

L'IVA NEL SUBAPPALTO

Le prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore, devono essere fatturate mediante applicazione del **regime IVA di inversione contabile** (o *reverse charge*), di cui al comma 6 dell'art. 17, d.P.R. 26.10.72, n.

633. Fanno eccezione le prestazioni di servizi rese nei confronti del contraente generale (art. 176, comma 7, D.Lgs. 12.04.06, n. 163), a cui viene affidata dal committente la totalità dei lavori. Dette prestazioni, infatti, applicano in ogni caso la disciplina IVA ordinaria (ris. Ag. Ent. 28.03.08, n. 111/E, in *DeA Prof*).

Pertanto, affinché il regime di inversione contabile trovi applicazione, è necessaria, in primo luogo, la presenza di un contratto d'appalto, che andrà individuato tenendo conto, a prescindere dal *nomen iuris* attribuito dalle parti all'accordo negoziale, della natura sostanziale delle prestazioni concordate e della volontà negoziale manifestata dalle parti (ris. Ag. Ent. 28.06.07, n. 148/E, nonché circ. Ag. Ent. 29.12.06, n. 37/E e circ. Ag. Ent. 16.06.08, n. 246/E, tutte in *DeA Prof*).

Posta la presenza di un contratto d'appalto, è altresì necessario che un soggetto IVA, qualificabile come subappaltatore, che svolge attività identificate dai codici ATECO (già ATECOFIN) riferiti alla sezione "Costruzioni" (sezione F), effettui prestazioni nei confronti di un altro soggetto passivo IVA, qualificabile come appaltatore (o, a sua volta, subappaltatore), anch'esso svolgente le medesime attività (ris. Ag. Ent. 16.06.08, n. 245/E; circ. Ag. Ent. 16.02.07, n. 11/E e circ. Ag. Ent. 29.12.06, n. 37/E, tutte in *DeA Prof*).

L'esatta individuazione del settore di attività in relazione al quale, al verificarsi degli altri presupposti normativi, interviene l'obbligo di applicazione del regime di inversione contabile ha dato luogo ad una copiosa prassi amministrativa, della quale, per esigenze di sintesi, si richiamano solo i principali interventi. In particolare, rientrano nella nozione di "attività di costruzione o ristrutturazione di immobili", anche:

- la costruzione di prefabbricati in calcestruzzo con fabbricazione e montaggio nel cantiere edile (ris. Ag. Ent. 04.03.20, n. 76/E, in *DeA Prof*);
- i lavori di completamento degli edifici, quali la realizzazione di facciate ventilate in gres porcellanato da parte di un'impresa ceramica, la costruzione di barriere stradali metalliche di protezione, o la realizzazione di coperture in legno (nota Ag. Ent. 08.04.08, n. 954-49553, in *DeA Prof*);
- le attività di manutenzione e riparazione realizzate su beni immobili, ove inquadrabili nella sezione F dei codici ATECO (ris. Ag. Ent. 05.07.07, n. 154/E e ris. Ag. Ent. 11.07.07, n. 164/E, entrambe in *DeA Prof*).

Viceversa, non integrano la predetta qualifica:

- il "montaggio e lo smontaggio ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il noleggio" (codice ATECO 2007 n. 43.99.09), quando il prestatore è chiamato ad eseguire il servizio in qualità di mero esecutore materiale delle direttive del committente (ris. Ag. Ent. 03.08.07, n. 205/E, in *DeA Prof*);
- il noleggio con installazione di ponteggi, quando la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto al noleggio delle impalcature (ris. Ag. Ent. 26.07.07, n. 187/E, in *DeA Prof*);
- le prestazioni che riguardano navi o piattaforme galleggianti (ris. Ag. Ent. 16.06.08, n. 245/E, in *DeA Prof*);
- le prestazioni d'opera intellettuale rese da professionisti (circ. Ag. Ent. 29.12.06, n. 37/E, in *DeA Prof*);
- tutte le prestazioni riconducibili ad attività non comprese nella sezione F dei codici ATECO, anche se attinenti alla realizzazione di edifici, quali l'attività di pulizia di immobili, l'installazione e la manutenzione di prati e giardini, la costruzione di attrezzature industriali (circ. Ag. Ent. 29.12.06, n. 37/E, in *DeA Prof*).

Al di fuori dell'ipotesi specifica del contratto d'appalto, il regime di inversione contabile (o *reverse charge*) trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni rese in esecuzione di accordi negoziali riconducibili al contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c. (circ. Ag. Ent. 29.12.06, n. 37/E, in *DeA Prof*) e a quelle rese dai consorziati al consorzio che agisce in qualità di subappaltatore edile (circ. Ag. Ent. 04.04.07, n.

19/E, in *DeA Prof.*). Infine, con specifico riferimento al settore edile, va osservato che la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014) ha ampliato il novero delle operazioni soggette al regime di inversione contabile, riconducendovi anche “le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. Per tali ultime prestazioni di servizi, il sistema dell’inversione contabile si applicherà in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Sotto il profilo applicativo, qualora la prestazione sia soggetta al regime di inversione contabile, il prestatore dovrà emettere nei confronti del committente una fattura priva dell’addebito dell’imposta e contenente l’annotazione “operazione soggetta a regime di inversione contabile, ex art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972”. Il committente, dopo aver integrato il documento mediante indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, provvede alla sua annotazione sia sul registro delle fatture attive (art. 23, d.P.R. n. 633/1972), sia su quello delle fatture passive (art. 25, d.P.R. n. 633/1972) ai fini dell’esercizio della detrazione. In tal modo, l’obbligo di versamento dell’imposta all’Erario viene trasposto dal prestatore al committente.

Il descritto regime di inversione contabile non subisce deroghe neppure nell’ipotesi di pagamento diretto del committente nei confronti del subappaltatore, ai sensi di quanto disposto dall’art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. Tale fattispecie, infatti, integra una delegazione di pagamento *ex lege* tra l’appaltatore, il subappaltatore e il committente che non fa sorgere alcun autonomo rapporto obbligatorio fra committente e subappaltatore. Pertanto, a seguito del pagamento diretto del subappaltatore da parte del committente, l’appaltatore provvederà ad emettere fattura con applicazione dell’IVA nei confronti del committente e il subappaltatore fatturerà all’appaltatore in regime di *reverse charge*.

APPROFONDIMENTI

Capuzza V., *Le modificazioni soggettive dell’appaltatore*, in *Trattato dei Contratti* di Rescigno P.-Gabrielli E., vol. 14, a cura di C. Franchini, Torino, 2010.

Caringella F.-Giustiniani M., *Manuale di diritto amministrativo, IV. I contratti pubblici*, Roma, 2014.

Cerato S.-Balestra F., *La qualificazione contrattuale nel settore edile*, in *l’IVA*, 2008, 51.

Cincotti A., *L’istituto del subappalto e la “innovativa visione della giustizia amministrativa”*, in www.unitel.it.

Leccese A., *commento all’art. 118 del codice appalti*, in Cancrini A.-Franchini C.-Vinti S. (a cura di), *Codice degli appalti pubblici*, Torino, 2014.

Linguiti A., *commento all’art. 118 del codice appalti*, in Perfetti L.R. (a cura di), *Codice dei contratti pubblici commentato*, Milano, 2013.

Guarnieri A.-Tessera D., *commento all’art. 118 del codice appalti*, in Ferrari G.F.-Morbidei G. (a cura di), *Commentario al codice dei contratti pubblici*, Milano, 2013.

Morbidelli G., *Tipologie e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, in Ferrari G.F.-Morbidelli G. (diretta da), *Commentario al codice dei contratti pubblici*, Milano, 2013.

Ricca F., *L'applicazione del reverse charge ai subappalti nel settore edile*, in *Corr. Trib.*, 2007, 340.

Sala G., in Villata R.-Bertolissi M.-Domenichelli V-Sala G. (a cura di), *I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, Tomo I, Cap. VIII, Padova, 2014.

Scopacasa F., *Appalti e subappalti: ipotesi di inversione contabile e trattenute a garanzia*, in *l'IVA*, 2007, 19.

Spinelli D., *Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, Milano, 2012.

Valletti A., in De Nictolis R. (a cura di), *I contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura*, Parte VII, Cap. III, Milano, 2007.

Zanetti E., *Risoluzioni n. 245/E e 246/E del 16 giugno 2008 - Risoluzione n. 255/E del 20 giugno 2008: ulteriori chiarimenti in materia di reverse charge sui subappalti edili*, in *Il fisco*, 2008, 4778.

Zgagliardich M.-Mengotti E., *La nuova certificazione antimafia*, Milano, 1998.